



COMUNE DI INARZO

Provincia di Varese

Via Patrioti, 26- 21020 Inarzo - Tel 0332/947322 – Fax 0332/969623 - C.F. – P. IVA 00259680122

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19.05.2014

INDICE

NORME GENERALI

Art. 1 - Contenuto del regolamento	1
Ad, 2 - Requisiti per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche	1
Art. 3 - Rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività	1
Art. 4 - Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione	1
Art. 5 - Concessione	2
Art. 6 - Verifica annuale	2
Art. 7 - Carta di esercizio	3

COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 8 - Definizione e modalità di esercizio	3
Art. 9 - Subingresso e reintestazione	4

COMMERCIO SU POSTEGGIO ISOLATO

Art. 10 - Posteggi isolati	4
----------------------------------	---

MERCATI E FIERE

Art. 11 - Mercato settimanale	5
Art. 12 - Posteggi riservati ai produttori agricoli	5
Art. 13 - Posteggi riservati ai battitori	5
Art. 14 - Istituzione di mercati stagionali e artigianali	6
Art. 15 - Fiere	6
Art. 16 - Dislocazione dei mercati	7
Art. 17 - Assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati e nelle fiere	7

NORME COMUNI DI FUNZIONAMENTO

Art. 18 - Disposizioni particolari	9
Art. 19 - Accesso all'area di mercato o di fiera	9
Art. 20 - Verifica delle presenze e assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati	9
Art. 21 - Modalità di esposizione della merce e di utilizzo del posteggio	10
Art. 22 - Indicazione dei prezzi	10
Art. 23 - Pulizia	11

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 24 - Attività di vigilanza	11
Art. 25 - Sanzioni	13
Art. 26 - Sospensione dell'autorizzazione	13
Art. 27 - Revoca dell'autorizzazione	13

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 - Pubblicità del Regolamento	14
Art. 29 - Abrogazione di norme precedenti	14
Art. 30 - Entrata in vigore	14

ALLEGATO I Planimetria rilievi bancarelle mercato settimanale	15
--	----

NORME GENERALI

Art. 1 - Contenuto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio comunale, sia su posteggi dati in concessione che in forma itinerante, ai sensi dei D.Lgs 114/1998, 59/2010 e in conformità alle norme emanate dalla Regione Lombardia

Art. 2 - Requisiti per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. Per esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche, il titolare ovvero, in caso di società, il legale rappresentante o altra persona specificamente preposta o delegata all'attività, deve essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente e dalla L.R, n.6 02/02/2010 art. 20 e s.m.i.
2. Per l'esercizio dell'attività di vendita nel settore alimentare e di un'attività di somministrazione alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, i soggetti sopra indicati devono, inoltre essere in possesso di uno dei requisiti professionali di cui all'art.20 comma 6 della L.R. n.6/2010.

Art. 3 - Rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività è rilasciata a persone fisiche o a società regolarmente costituite o cooperative, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente.
2. L'autorizzazione alla vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi.
3. L'esercizio dell'attività è consentito al titolare dell'autorizzazione, al legale rappresentante o altra persona specificamente preposta o delegata all'attività, al collaboratore familiare o al lavoratore subordinato nelle varie tipologie di rapporto di lavoro previste dalla vigente normativa in materia.
4. L'operatore deve iniziare l'attività entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, assolvendo agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 4 - Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione

1. Il trasferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche comporta il diritto al trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività.
2. L'effettivo trasferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda deve essere documentato da copia dell'atto notarile di trasferimento.
3. La reintestazione dell'autorizzazione è effettuata previa comunicazione del reintestataro e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per

l'esercizio dell'attività commerciale. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa.

4. Il trasferimento dell'azienda e la conseguente reintestazione dell'autorizzazione e della concessione del posteggio devono essere effettuati per lo stesso settore merceologico (alimentari o non alimentari) per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione originaria, ad eccezione di quanto previsto dal successivo art.11 c.3.
5. Il trasferimento dell'azienda comporta anche il trasferimento del punteggio acquisito dal cedente (anzianità di presenza).

Art. 5 – Concessione

1. L'esercizio dell'attività presso il mercato settimanale, i mercati stagionali, le fiere o i posteggi isolati è soggetta al rilascio di concessione per l'utilizzo del suolo e al pagamento annuale della tassa per l'occupazione di suolo pubblico. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti i commercianti su aree pubbliche dovranno corrispondere, contestualmente, alla tassa di occupazione di suolo pubblico, la relativa tassa sulla base di quanto stabilito dal relativo regolamento comunale, salvo diverse disposizioni indicate all'art. 24
2. La concessione per l'utilizzo del suolo è riferita ad uno specifico posteggio che non può essere scambiato con altro se non previo specifico assenso da parte dell'Amministrazione (Sportello Unico Attività Produttive) e previa domanda allo stesso.
3. L'operatore commerciale può avere in concessione un massimo di due posteggi nello stesso mercato o nella stessa fiera.
4. Per i soli mercati:
 - a) le nuove concessioni e le relative autorizzazioni, in attesa dei criteri dettati dalla Conferenza Unificata, vengono rilasciate per un periodo di 10 anni;
 - b) il rinnovo o il rilascio di autorizzazioni è subordinato all'aver assolto il pagamento di tutte le sanzioni amministrative pecuniarie, iscritte a titolo definitivo, inflitte nei confronti del titolare delle autorizzazioni per violazione di illeciti amministrativi nei confronti del comune nonché all'aver assolto gli obblighi di cui al precedente comma 1.
5. Le concessioni rilasciate per le fiere hanno validità limitata ai giorni di svolgimento della fiera stessa. Ogni anno, in base all'art.29 della L.R. 6/2010, e in base al successivo art.15 del presente Regolamento, l'Amministrazione provvede all'assegnazione dei posteggi.

Art. 6 - Verifica annuale

1. L'amministrazione, avvalendosi anche della collaborazione delle Associazioni di categoria e della Camera di commercio, verifica annualmente che in capo al titolare dell'autorizzazione sussistano i requisiti per lo svolgimento dell'attività e che lo stesso abbia assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali

ed assistenziali previsti dalle disposizioni di legge. L'esito di tale verifica è allegato alla carta di esercizio di cui al successivo articolo.

Art. 7 - Carta di esercizio

1. Al fine di agevolare le operazioni di identificazione e controllo, l'Amministrazione deve rilasciare una carta d'esercizio nominativa contenente gli elementi di identificazione personale degli operatori, e i titoli autorizzatori utilizzati per lo svolgimento dell'attività nell'ambito del mercato, della fiera, o in forma itinerante.
2. La carta di esercizio non sostituisce i titoli autorizzatori, che devono essere esibiti in originale ad ogni richiesta di controllo da parte degli organi di vigilanza.

COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 8 - Definizione e modalità di esercizio

1. Il commercio in forma itinerante è svolto su aree pubbliche, con mezzi mobili e con soste limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e nel rispetto delle norme igienico sanitarie. In virtù di quanto sancito dall'art.22, c.2, legge regionale 2 febbraio 2010 n.6 a causa dell'aumento del traffico veicolare e pedonale imputabile alla presenza dei venditori itineranti, ai fini di garantire i dovuti margini di sicurezza per la circolazione, si dispone che: l'attività non potrà protrarsi per più di 60 minuti in ogni punto; **La vendita è assolutamente vietata** nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata, nei parcheggi riservati ai portatori di handicap, in prossimità o corrispondenza di rotatorie, incroci o curve; lungo le strade provinciali o comunali di viabilità extraurbana anche in banchina; lungo le seguenti strade comunali: parcheggio di Via Patrioti – Via San Francesco – Via XXV Aprile – Via Papa Giovanni XXIII. Il titolare dell'autorizzazione su posteggio dato in concessione ex art.5 del presente regolamento, non può esercitare l'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.
2. Il commercio itinerante è svolto con l'ausilio di mezzi e attrezzature finalizzate alla vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra. L'esercizio del commercio itinerante è vietato nei pressi delle aree di mercato o fiera nei giorni di svolgimento delle stesse.
3. L'operatore non può tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.
4. L'esercizio del commercio itinerante su aree pubbliche è subordinato al possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 3 del presente regolamento. Al medesimo operatore commerciale, è rilasciata una sola autorizzazione.

Art. 9 - Subingresso e reintestazione

1. La comunicazione di subingresso deve contenere l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi, nonché deve essere allegata l'autorizzazione originaria e copia dell'atto di cessione o di trasferimento in gestione.
2. L'autorizzazione al commercio in forma itinerante consente al titolare di partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale e la vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
3. La reintestazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dall'Amministrazione nell'ipotesi in cui il subentrante intende avviare l'attività a Inarzo.

COMMERCIO SU POSTEGGIO ISOLATO

Art. 10 - Posteggi isolati

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di istituire posteggi isolati assegnandoli con le procedure di evidenza pubblica stabilite dall'art.23 della L.R. n.6/2010 e smi.

MERCATI E FIERE

Art. 11 - Mercato settimanale

1. Il mercato settimanale costituisce una parte significativa del tessuto commerciale del Comune di Inarzo.
2. Si svolge il giovedì nel periodo invernale per un totale di n. 20 posteggi, come da planimetria allegata, di cui n.1 Frutta e Verdura n. 1 Formaggi nel settore alimentari e n.2 riservati ad imprenditori agricoli.
3. E' facoltà dell'A.C. consentire la vendita di prodotti alimentari anche al di fuori dell'area ed essi destinati purché si tratti di articolo mancante nel mercato, che la vendita riguardi prodotti confezionati e senza manipolazione sul posto.
4. La vendita deve avere inizio alle ore 15,00 e terminare entro le ore 19,00 da agosto a fine aprile e dalle 18.00 alle 21.30 da maggio al 1° giovedì di agosto; entro 30 minuti dal termine delle operazioni di vendita i posteggi dovranno essere liberi da ogni tipo di occupazione.

Art. 12 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Nell'ambito del mercato settimanale sono riservati n. 2 posteggi agli imprenditori agricoli che vendono, prevalentemente, prodotti provenienti dalla propria azienda od ottenuti a seguito di trasformazione dei propri prodotti dell'agricoltura.

2. I posteggi vengono assegnati ai produttori agricoli, per il solo giorno di effettuazione del mercato, a quelli individuati secondo l'art.23 legge regionale 2 febbraio 2010 n.6 con il più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi .
3. Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione all'area riservata ai produttori agricoli sia superiore a quello dei posti disponibili al fine di garantire la turnazione dei partecipanti al mercato in considerazione della stagionalità dei prodotti offerti, l'Amministrazione può assegnare detti posti o spazi per periodi continuativi non superiori ai 90 giorni, procedendo in seguito a nuove assegnazioni
4. Fatte salve le cause di decadenza previste dalla normativa regionale, al produttore agricolo non si applica il principio della decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiore a quattro mesi se i prodotti provenienti dall'azienda e posti in vendita sono disponibili solo per un periodo limitato di tempo (prodotti di stagione).
5. Il produttore agricolo in possesso di idonea documentazione attestante la sua attività può presentare domanda di partecipazione alle fiere.

Art. 13 - Posteggi riservati ai battitori

1. E' battitore l'operatore commerciale che esercita l'attività di commercio su aree pubbliche alternandosi per ogni giorno di mercato quindicinale con altri operatori in base ad una turnazione che viene stabilita periodicamente dall'Associazione Battitori Regione Lombardia.
2. Nell'ambito del mercato quindicinale n.1 posteggio è riservato ai battitori in base a quanto disciplinato dall'art. 26 legge regionale 2 febbraio 2010 n.6.
3. I posteggi possono essere riassegnati dall'Amministrazione, con le modalità previste dalle disposizioni regionali sopra citate, solo qualora i battitori rinuncino o non utilizzino gli stessi per periodi complessivamente superiori a dodici mesi continuativi.
4. I posteggi che non vengono utilizzati dai battitori aventi diritto sono assegnati, per il solo giorno di effettuazione del mercato, agli operatori individuati secondo l'art.23 legge regionale 2 febbraio 2010 n.6 con il più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi.

Art. 14 — Istituzione di mercati stagionali e artigianali

1. L'amministrazione, in particolari periodi dell'anno soggetti a flussi turistici e/o in occasione di manifestazioni, ricorrenze, feste religiose ecc... può istituire mercati stagionali e/o artigianali.
2. L'Amministrazione può delegarne l'organizzazione a soggetti privati, consorzi, associazioni ONLUS o associazioni di cittadini previa presentazione di apposita

domanda corredata da idoneo regolamento, redatto nel rispetto delle normative dettate, in materia, dall'ordinamento giuridico vigente.

Art. 15- Fiera di Primavera e Festa del Cioccolato

1. Nella Fiera di Primavera nel Comune di Inarzo si svolge una fiera (mostra- mercato) lungo le seguenti strade e piazze comunali: Via Patrioti.
2. La Fiera di Primavera consta di n. 50 posteggi, come da planimetria allegata, di cui n. 20 siti nell'area mercato e riservati ai rispettivi titolari di posteggio.
3. All'interno della manifestazione fieristica non vi è articolazione per tipologia merceologica.
4. I concessionari di posteggio fiera devono occupare l'area assegnata entro le ore 09.00. Alle ore 09.15 il personale dell'Amministrazione Comunale provvede alla rilevazione delle presenze e contestualmente provvede all'assegnazione dei posteggi non occupati con le modalità previste dal successivo art,20.
5. La vendita deve avere inizio alle ore 9,30 e terminare entro le ore 18,00; Entro 45-60 minuti dal termine delle operazioni di vendita i posteggi dovranno essere liberi da ogni tipo di occupazione.

Art. 16 - Dislocazione dei mercati

1. Qualora l'Amministrazione comunale, per motivi di sicurezza o in genere per la tutela di interesse pubblico, debba procedere alla ristrutturazione della dislocazione dei posteggi nell'ambito dell'area di mercato o al trasferimento dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi a favore dei titolari di concessione avverrà nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:
 - a) numero di presenze effettive sul posteggio dato in concessione;
 - b) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
 - c) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;

tenendo comunque conto delle dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili in relazione alle merceologie alimentare e non alimentare.

Art. 17 - Assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati e nelle fiere

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di assegnare i posteggi rimasti vacanti-nell'ambito dei mercati, con le procedure di evidenza pubblica stabilite dall'art. 23 e s.m.i. della legge regionale 2 febbraio 2010 n.6, nella formazione delle graduatorie l'Amministrazione si attiene nell'ordine ai seguenti criteri:
 - a) maggior numero di presenze maturate nell'ambito del singolo mercato: **Punti 1 per ogni presenza**
 - b) anzianità di iscrizione nel registro delle imprese: **Punti 1 per ogni anno fraz. 6 mesi.**
 - c) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese: **Punti 1 per ogni anno .**

A parità di titoli la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione.

Entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle domande il comune pubblica la graduatoria.

Contro la citata graduatorie è ammessa istanza di revisione da presentare al comune entro 15 giorni dalla pubblicazione. Su predetta istanza il comune si pronuncia entro i successivi 15 giorni e l'esito della stessa è pubblicato nel medesimo giorno.

L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate nel rispetto della graduatoria di cui ai commi precedenti decorsi 30 giorni dalla pubblicazione .

2. Gli spazi dei posteggi vacanti possono essere utilizzati dall'Amministrazione per adeguare la dimensione dei posteggi e degli spazi liberi esistenti.
3. Per le fiere, in base a quanto stabilito dall'art.29 e s.m.i. della legge regionale 2 febbraio 2010 n.6, e dell'art.5 comma 5 del presente Regolamento, nella formazione delle graduatorie l'Amministrazione si attiene nell'ordine ai seguenti criteri:
 - a) maggior numero di presenze effettive (ovvero di giorni in cui l'operatore ha potuto effettuare l'attività di vendita) nella fiera;
 - b) maggior numero di presenze (ovvero di giorni in cui l'operatore risultava in graduatoria e, pur essendosi presentato, non ha potuto esercitare attività di vendita) nella fiera;
 - c) anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese.

A parità di titoli, vale l'ordine cronologico di consegna o spedizione della domanda all'ufficio protocollo.

I titoli di priorità per la concessione dei posteggi nelle fiere sono valutati in relazione alla autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione

4. Possono partecipare alle fiere tutti coloro che sono in possesso dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche. La domanda di partecipazione deve essere presentata per ogni edizione fieristica 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione.

I posteggi sono assegnati con concessione per l'utilizzo del suolo per i giorni della Fiera e nel rispetto dei criteri di cui all'art.29 della L.R. n.6/2010.

Art. 18 - Privati

I privati cittadini possono partecipare al mercato esclusivamente per vendere e/o barattare merci di loro proprietà, nei limiti stabiliti dalla legge affinché non si configuri un'attività commerciale.

Le bancarelle di privati possono trovare luogo nei giorni e spazi di mercato, fiere ed altre manifestazioni e sono soggetti ad autorizzazione per un periodo non superiore ai tre mesi o per ogni singolo evento.

Nel caso di bancarelle di scambio fra bambini, la richiesta dovrà essere presentata da un genitore o da chi ne fa le veci e la gestione della bancarella dovrà avvenire sotto la supervisione di un adulto indicato come responsabile.

NORME COMUNI DI FUNZIONAMENTO

Art. 19 - Disposizioni particolari

1. Se il giorno di mercato o di fiera coincide con il giorno di Natale, Capodanno, Pasqua o altra festività, lo stesso può essere effettuato in altra giornata. L'ultimo mercato dell'anno è sempre effettuato il 23 dicembre.
2. Gli orari di vendita e di sgombero delle aree di mercato possono essere modificati dall'Amministrazione comunale per motivi di ordine pubblico.
3. In caso di condizioni metereologiche avverse o di problemi di ordine pubblico o sanitario l'Amministrazione può sospendere, revocare o rinviare lo svolgimento del mercato

Art. 20 - Accesso all'area di mercato o di fiera

1. I titolari del posteggio possono accedere all'area di mercato o di fiera due ore prima dell'inizio delle operazioni di vendita e devono lasciare libero lo spazio occupato entro mezz'ora dal termine stabilito per la cessazione delle vendite.
2. Ciascun operatore provvede all'occupazione del posteggio assegnato e all'allestimento dei banchi di vendita nel rispetto delle attività di allestimento in corso da parte degli altri operatori, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale.
3. Le operazioni di allestimento dei banchi devono altresì essere effettuate nel rispetto del diritto al riposo dei cittadini.

4. Durante le operazioni di vendita è vietato circolare all'interno dell'area con ogni tipo di veicolo, ad eccezione dei mezzi di soccorso ed autorizzati.

Art. 21 – Verifica delle presenze e assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati

1. L'operatore del mercato deve occupare l'area in concessione entro le ore 15.00 o 19.00 a seconda della stagione;
A partire dalle ore 15.35, il personale dell'Amministrazione comunale procede alla verifica delle presenze ed alla contestuale assegnazione provvisoria dei posteggi temporaneamente non occupati.
2. L'operatore ha l'obbligo di presenza per tutta la durata del mercato. In caso contrario, e salvo i casi di forza maggiore quali il peggioramento della situazione meteorologica o improvviso malore, è considerato assente a tutti gli effetti.
3. Partecipano all'assegnazione dei posteggi non occupati gli operatori in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività che abbiano richiesto all'Amministrazione comunale di essere inseriti nella graduatoria per l'assegnazione di tali posteggi e, in via residuale, tutti gli altri operatori in possesso dei titoli abilitativi richiesti.
4. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati è effettuata secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) medesimo settore merceologico del posteggio temporaneamente libero;
 - b) maggior numero di presenze alla spunta nel singolo mercato, così come risulta dalla graduatoria ;
 - c) vendita di articoli mancanti nell'area mercato;
 - d) anzianità di iscrizione nel registro delle imprese.
5. La graduatoria di cui ai commi precedenti è redatta assegnando un punto per ogni giorno di presenza al momento dell'assegnazione dei posteggi non occupati (spunta). La mancata accettazione del posteggio temporaneamente non occupato assegnato non dà diritto all'acquisizione del punteggio, salvo i casi documentati di improvviso malore o per carenze dimensionali del posteggio, comprovate esclusivamente dalla dimensione del mezzo in dotazione all'operatore.
6. L'operatore prende possesso del posteggio assegnato ed è soggetto al versamento al personale in servizio, che rilascia ricevuta, della tassa di occupazione suolo pubblico relativa a tale giornata.

Art. 22 - Modalità di esposizione della merce e di utilizzo del posteggio

1. L'operatore deve mantenere i banchi in buona e decorosa efficienza, con le merci ben ordinate e convenientemente esposte.
2. L'eventuale tenda a copertura del banco deve essere applicata ad un'altezza non inferiore a m 2,20 dal suolo, misurata nella parte più bassa, e deve essere mantenuto in stato decoroso. Alla tenda può essere appesa merce, purché la stessa non sporga dall'area di vendita ed abbia un'altezza dal suolo di almeno m.2,00.
3. La tenda a copertura del banco può superare fino ad un massimo del 30% la superficie autorizzata al suolo, purché la stessa non intralci gli esercizi di vendita attigui o i passaggi destinati al pubblico.

4. Le caratteristiche degli automezzi attrezzati alla vendita dei prodotti alimentari e in generale i banchi di vendita di prodotti alimentari, nonché le modalità di vendita di tali prodotti, devono rispettare le prescrizioni igienico sanitarie contenute nel regolamento comunale d'igiene e nelle norme statali e regionali in materia.
5. L'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette e compact disc è consentito agli operatori che vendono tali prodotti, nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla normativa vigente e comunque senza che ciò arrechi disturbo agli altri operatori ed ai clienti.
6. Non è ammesso l'utilizzo di toni eccessivamente alti o l'uso di megafoni o amplificatori per richiamare i clienti.
7. E' vietato accatastare merce nei posteggi o sui banchi in modo da creare un potenziale pericolo per l'incolumità altrui.
8. E vietato occupare uno spazio maggiore rispetto a quello concesso, anche in via temporanea.
9. E' vietato occupare i posteggi ed effettuare le operazioni di vendita al di fuori degli orari stabiliti,

La Polizia Locale ha facoltà di provvedere alla rimozione di tutte le attrezzature collocate in violazione dei predetti commi o comunque in maniera non corretta e ad applicare le relative sanzioni.

Art. 23 - Indicazione dei prezzi

1. L'operatore è tenuto ad indicare, per tutte le merci esposte, il relativo prezzo di vendita.
2. I prodotti alimentari esposti, oltre a recare l'indicazione del prezzo di vendita, devono riportare anche quello per unità di misura.
3. Gli strumenti destinati alla pesatura delle merci, tenuti costantemente regolati conformemente alle prescrizioni di legge e puliti, devono essere disposti sui banchi di vendita in modo che l'acquirente possa controllare la pesatura.

Art. 24 - Pulizia

1. Durante le operazioni di vendita l'operatore deve provvedere ad accatastare ordinatamente i contenitori delle merci vendute ed i rifiuti in genere nell'area del posteggio, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, senza occupare lo spazio fra un banco e l'altro e senza intralcio per la circolazione.
2. Attualmente salvo diversa organizzazione al termine delle operazioni di vendita, l'operatore provvede alla raccolta e alla pulizia dell'area. Tale operazione non comporta il pagamento della tassa per il servizio di smaltimento rifiuti di cui all'art. 5.

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 25 - Attività di vigilanza

1. L'Amministrazione comunale svolge attività di vigilanza sugli operatori (in riferimento alla regolarità dei titoli autorizzatori in loro possesso) e durante le operazioni di vendita (in riferimento al regolare svolgimento delle attività), attraverso gli operatori di polizia locale.

Art. 26 - Sanzioni

1. E' punito con le sanzioni amministrative previste dalla normativa regionale:
 - a) chi esercita il commercio su aree pubbliche in assenza di autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa;
 - b) l'operatore che risulta sprovvisto della carta d'esercizio di cui all'art.21 comma 10 legge regionale 2 febbraio 2010 n.6 e relativa attestazione annuale.
2. L'omesso, parziale o tardivo pagamento del canone di occupazione suolo pubblico comporta una sanzione amministrativa pari al 20% della tassa omessa o del maggior importo dovuto; qualora il ritardo non sia superiore ai 20 giorni, la sanzione amministrativa è ridotta al 10%.
3. Chi viola i limiti e i divieti stabiliti nell'esercizio del commercio su aree pubbliche é punito con le relative sanzioni pecuniarie (allegato. 3) e le eventuali sanzioni accessorie. L'inosservanza di ulteriori obblighi e divieti introdotti dal presente regolamento, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni di legge, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a €500,00 e con le sanzioni accessorie di cui ai successivi articoli.

Art. 27 - Sospensione dell'autorizzazione

1. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita, nello specifico mercato, per un periodo non superiore a venti giorni di calendario.
2. Si considerano di particolare gravità:
 - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie concessa;
 - c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
 - d) L'omesso o il parziale pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico.
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Art. 28 - Revoca dell'autorizzazione

1. Si procede alla revoca dell'autorizzazione:

- a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio secondo quanto previsto dall'articolo 21 comma 4 legge regionale 2 febbraio 2010 n.6;
- b) per mancato utilizzo del posteggio al mercato settimanale in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio, adeguatamente documentate entro 15 giorni dalla verifica dell'assenza. Per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio oltre il quale si procede alla revoca dell'autorizzazione è ridotto in proporzione alla durata dell'attività;
- c) qualora l'operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a tre mesi;
- d) qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 20 legge regionale 2 febbraio 2010 n.6, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'articolo 21, comma 4 legge regionale 2 febbraio 2010 n.6, ovvero non sia stato assolto l'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell'articolo 21, comma 10 legge regionale 2 febbraio 2010 n.6;
- e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione;

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 — Pubblicità del Regolamento

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

Art. 30 — Entrata in vigore

Il presente Regolamento, diviene esecutivo decorsi 15 dalla sua pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line del Comune.

SANZIONI PECUNIARE

VIOLAZIONE ACCERTATA	Sanzione minima	Sanzione massima
Autorizzazione non in originale	C. 160,00	C. 480,00
Vendita nel mercato o nella fiera di prodotti diversi da quelli autorizzati	C. 150,00	C. 500,00
Inosservanza alle prescrizioni del disciplinare della fiera o del mercato	C. 160,00	C. 480,00
Inosservanza delle modalità di Svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nelle fiere o nei mercati (posizionamento o allestimento dei banchi negli orari consentiti)	C. 160,00	C. 480,00
Mancato sgombero delle attrezzature nei tempi dovuti	C. 160,00	C. 480,00
Ingresso o transito di veicoli degli operatori negli orari di vendita (se non autorizzati)	C. 50,00	C. 150,00
Collocazione delle merci in maniera da creare danno o intralcio agli operatori vicini	€. 50,00	C. 150,00
Disturbo degli astanti, da parte di operatori autorizzati, con grida e schiamazzi o richiamarne l'attenzione con insistenti offerte	C. 25,00	€. 150,00
Inosservanza del divieto di collocare merce in spazi esterni all'area concessa	C. 80,00	C. 240,00
Banchi, strutture di vendita o merci collocate in modo da recare intralcio ai passanti	C. 100,00	C. 300,00
Apposizione di pubblicità non consentita o autorizzata su manufatti e ombrelloni	C. 150,00	C. 450,00
Inosservanza delle disposizioni di inquinamento acustico ed atmosferico	C. 160,00	€. 480,00

Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 19.05.2014.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to *Dr.ssa Maria Conte*

Publicato all'Albo Pretorio del Comune il giorno 29.05.2014, per la durata di giorni 15 consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to *Dr.ssa Maria Conte*
